

Fiscalità internazionale: le novità per chi opera all'estero

Confindustria Udine, 13 ottobre 2016



Relatori

Roberto Guerrini - Gabriele Zambon - Gabriele Copetti

Index

Ore 9.30

La Stabile organizzazione come strumento operativo per avviare un processo di internazionalizzazione

Roberto Guerrini, IC&Partners

Ore 10.15

Transfer pricing - nuove procedure e interpretazioni

Esterovestizione societaria: commenti alle recenti pronunce giurisprudenziali

Gabriele Zambon, IC&Partners

Ore 11.00

Le novità in tema di CFC: revisione integrale della disciplina delle società controllate estere e adempimenti in dichiarazione

Costi black list - modifiche alla disciplina



Gabriele Copetti, IC&Partners

Ore 12.00

Q&A




Il quadro normativo di riferimento



Stabile organizzazione in Italia

Articolo	7
Modifica	Artt. 151, 152, 153 e abrogato 154 TUIR
Principali novità	<ul style="list-style-type: none">- Per le Stabili organizzazioni nel territorio il reddito sia determinato sulla base degli utili e delle perdite secondo disciplina IRES.- La Stabile Organizzazione è considerata un'impresa indipendente, dotata di un proprio fondo di dotazione.
Decorrenza	A partire dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto. Dal 2016.



Definizione Stabile Organizzazione

Art. 151 DPR 917/86 TUIR ante riforma

1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 e le plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera f)

Art. 151 DPR 917/86 TUIR post riforma

- 1) Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.*
- 2) Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23.*
- 3) Tali redditi, ad eccezione dei redditi d'impresa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 152, concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e g). In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6.*
- 4) Dall'imposta lorda si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare un importo pari al diciannove per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater) del comma 1, dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta, per il periodo nel quale la società o l'ente ha conseguito il rimborso, è aumentata di un importo pari al diciannove per cento dell'onere rimborsato.*
- 5) Per le società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3*

Definizione Stabile Organizzazione

Art. 152 DPR 917/86 TUIR ante riforma


- 1) *Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia.*
- 2) *In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6.*
- 3) *Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale la società o l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.*
- 4) *Per le società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.*

Art. 152 DPR 917/86 TUIR post riforma

- 1) *Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*
- 2) *Ai fini del comma 1, la stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o simili, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo di dotazione alla stessa riferibile è determinato in piena conformità ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.*
- 3) *I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l'entità cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi dell'articolo 110, comma 7.*
- 4) *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile.*


In base a quanto previsto dall'art. 152:

- a) La S.O. in Italia è un soggetto indipendente «tassazione su base isolata»;
- b) La S.O. deve calcolare i propri redditi attraverso la predisposizione di un rendiconto economico e di stato patrimoniale
- c) La S.O. deve dotarsi di un «free capital»;
- d) Le transazioni poste in essere tra casamadre e S.O. devono avvenire nel rispetto delle regole del transfer pricing;
- e) La S.O. in Italia viene tassata nelle imposte dirette IRES e IRAP




Stabile organizzazione punto b)



La S.O. deve calcolare i propri redditi attraverso la predisposizione di un rendiconto economico e di stato patrimoniale



La nuova S.O. in Italia segue le regole delle società di capitali. Predisporrà un rendiconto economico di periodo e uno stato patrimoniale da definire visto che in precedenza tale schema non era necessario, seguendo le regole contabili dei soggetti economici con le medesime caratteristiche.



Esempio:



Stabile organizzazione punto c) d)

La S.O. deve dotarsi di un «free capital» e le transazioni poste in essere tra casamadre e S.O. devono avvenire nel rispetto delle regole del transfer pricing.

- ✓ **Attribuire** alla S.O. **diritti e obblighi** derivanti da operazioni tra l'impresa (a cui la S.O. appartiene) ed altre imprese;
- ✓ **Individuare gli *assets*** “economicamente posseduti” e/o utilizzati dalla S.O.;
- ✓ **Attribuire** alla S.O. i **rischi** inerenti alle funzioni svolte, tenendo altresì in considerazione l'eventuale trasferimento dei medesimi rischi o della loro gestione ad altre “*parts*” dell'impresa o ad altre imprese;
- ✓ **Identificare le altre funzioni svolte** dalla S.O.;
- ✓ **Attribuire alla S.O. il cd. “free capital”** (che si riflette nella determinazione del costo del debito oneroso) al fine di assicurare un'imputazione di reddito alla S.O. nel rispetto del principio dell'*arm's length*.

Determinazione del *free capital*

Una S.O. non è un'entità legalmente separata, quindi non possiede un capitale definito. Alla **S.O. deve essere attribuito un ammontare di mezzi propri (*free capital*)**, come se fosse un'entità autonoma confrontabile. Il *free capital* incide sull'ammontare degli interessi dei debiti onerosi che possono essere dedotti dal risultato della S.O.


Il fondo di dotazione può essere determinato con due metodologie:

- 1. Capital allocation method:** mediante ripartizione dei suoi mezzi propri in rapporto agli *assets* (a costo storico) ed ai rischi allocati in capo alla S.O. e il totale dei rischi assunti dalla casa madre. Si usa quando le attività della S.O. e del resto dell'impresa sono omogenee;
- 2. Thin capitalization method:** applica alla S.O. un indice mezzi propri/mezzi di terzi desunto da analisi d'impresa confrontabili. Si usa quando le attività della S.O. e del resto dell'impresa sono omogenee.

N.B. per i periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore del dettato normativo ***l'eventuale rettifica di reddito derivante da valutazione del free capital non sarà sanzionata***. Art. 152 comma 3.

Esenzioni utili e perdite delle Stabili Organizzazioni

Articolo	14
Modifica	Artt. 168-ter TUIR (art. aggiunto)
Principali novità	Opzione di irrilevanza fiscale degli utili e delle perdite realizzati con le Stabili Organizzazioni del gruppo.
Decorrenza	A partire dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto. Dal 2016. Da attendere il provvedimento esplicativo dell'AdE




Art. 168 ter DPR 917/86 TUIR post riforma

- 1) *Un'impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero*
- 2) *L'opzione è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta.*
- 3) *Quando la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o quando la stabile organizzazione è localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo 167, l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato articolo.*
- 4) *Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza delle esimenti richiamate nel comma 3, le disposizioni dell'articolo 167.*
- 5) *Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali sono state disapplicate le disposizioni di cui all'articolo 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3.*
- 6) *Per le stabili organizzazioni già esistenti, l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa. L'esercizio dell'opzione non determina in se' alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze.*

-
- 7) *Ai fini del comma 6, l'impresa indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell'articolo 165, comma 6.*
 - 8) *Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione di cui al comma 1.*
 - 9) *L'impresa cedente indica nell'atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento.*
 - 10) *In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all'articolo 152, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonché tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2000, n. 122.*
 - 11) *Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.».*

- a) In base a quanto previsto dall'art. 168 ter:
 - a) La S.O. all'estero potrà adottare il regime della «branch exemption»;
 - b) La S.O. in «branch exemption» potrà essere considerata fiscalmente come una società di capitali e quindi tassare a titolo definitivo gli utili prodotti nel paese di localizzazione. Quindi in Italia ci sarà irrilevanza fiscale degli utili e delle perdite realizzati all'estero.
 - c) La S.O. estera in «branch exemption» deve dotarsi di un fondo di dotazione;
 - d) L'opzione di banch exemption è **irrevocabile** e si applica a tutte le branch del gruppo
 - e) Introduzione delle perdite del meccanismo del «recapture»




Applicazioni della branch exemption

Capital import neutrality (CIN): dove la variabile fiscale è neutra rispetto alla provenienza dell'investimento. Le società che operano con S.O. all'estero possono essere tassate solo nel paese di approdo.

Esempio: aliquota d'imposta estera < aliquota d'imposta italiana

		%	Dati	Regime credito d'imposta	Regime d'esenzione
A	Reddito Italiano		100		
B	Imposta su reddito italiano	27,50%	27,5		27,5
C	Reddito estero		50		
D	Imposta estera	20%	10		10
E=(A+C)	Totale reddito dichiarato		150		
F=(E*%)	Imposta italiana lorda	27,50%		41,25	
D	Credito d'imposta (-)			-10	
G=(F-D)	Imposta italiana netta			31,25	
	Imposte totali			41,25	37,5




Applicazioni della branch exemption


Capital export neutrality (CEN): dove la variabile fiscale è neutra rispetto al paese dove investire, da qui deriva che la tassazione complessiva debba essere almeno pari ad un investimento analogo nel paese di residenza. Ciò che si risparmia all'estero è recuperato a tassazione in Italia.

Esempio: aliquota d'imposta estera > aliquota d'imposta italiana



		%	Dati	Regime credito d'imposta	Regime d'esenzione
A	Reddito Italiano		100		
B	Imposta su reddito italiano	27,50%	27,5		27,5
C	Reddito estero		50		
D	Imposta estera	30%	15		15
E=(A+C)	Totale reddito dichiarato		150		
F=(E*%)	Imposta italiana lorda	27,50%		41,25	
D=(C/E*F)	Credito d'imposta ex art. 165 Tuir (-)			-13,75	
G=(F-D)	Imposta italiana netta			27,5	
H=(B+D)	Imposte totali			42,5	42,5




- Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all'articolo 168-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Definizione delle relative modalità applicative ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
- Paragrafi:
 1. Esercizio dell'opzione
 2. Cessazione dell'opzione
 3. Recapture delle perdite fiscali pregresse
 4. Recapture degli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti pregressi
 5. Determinazione del reddito della stabile organizzazione esente
 6. Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 167 del TUIR
 7. Utili provenienti da branch esenti
 8. Operazioni straordinarie
 9. Ritenute
 10. Interpello
 11. Ipotesi di doppia deduzione/doppia esenzione "mismatching"




1. - 2. Opzione e Cessazione




Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti Art. 167, comma 8-quater <input type="checkbox"/> Esimenti <input type="checkbox"/>	RF130									
	Numero progressivo		Codice identificativo estero		Codice Stato estero	Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente		
	1		2		3	4	,00	5	,00	
	Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente		Perdita netta		Reddito imponibile	
6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	
Perdita netta residua		Perdita netta residua trasferita		Codice fiscale cedente						
11	,00	12	,00	13						



3. Recapture delle perdite fiscali pregresse



3. (segue).. Recapture delle perdite fiscali pregresse



Applicazione del recapture perdite

Assumption:

Tax rate Italia 27,5%



Tax rate Estero 20%

		Regime credito d'imposta					Regime d'esenzione		
		anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	anno 6	anno 7	anno 8
A	Reddito/Perdita Italia	120	90	80	100	80	120	80	80
B	Reddito/Perdita branch estera	-20	-10	-30	10	10	20	20	20
C=(A+B)	Base imponibile Italia	100	80	50	110	90	140	100	80
E=(C*27,5%)	Imposta sul reddito italiano	27,5	22	13,75	30,25	24,75	38,5	27,5	22
F=(B+F anno-1)	Base imponibile estera cumulata	-20	-30	-60	-50	-40	-20	0	0
G=(B*20%)	Imposta sul reddito estero	0	0	0	0	0	0	0	4
	Totale imposte al momento del passaggio					118,25			92
	Perdite nette utilizzate progressive					-40			


Fonte: il sole 24 ore

Recapture: si applica se l'azienda residente abbia utilizzato in passato perdite fiscali generate tramite una stabile organizzazione. Si applica nei cinque periodi d'imposta precedenti e dove emergesse una perdita fiscale netta tale sarà assorbibile nei periodi d'imposta successivi.



4. Recapture degli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti pregressi




5. Determinazione del reddito della stabile organizzazione esente



6. Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 167 del TUIR



7. Utili provenienti da branch esenti




Esempio utili in branch exemption

Reddito estero per paese **100**
Reddito Italia **300**

Paesi	Italia	Serbia	Montenegro
Aliquota nominale	24%	15%	9%
Reddito	300	100	100
Imposta	72	15	9
Utile netto	228	85	91
Utile netto in Italia complessivo	404,00		

8. Operazioni straordinarie



Note:

Art 8.3 La disposizione di cui al punto precedente non si applica quando le operazioni sono effettuate entro i cinque periodi d'imposta successivi all'esercizio dell'opzione. In tal caso, le attività e le passività della branch, ivi inclusi le funzioni e i rischi ad essa connessi, sono assunti in capo all'avente causa ai valori fiscali che avevano precedentemente all'esercizio dell'opzione da parte del dante causa. Le attività e le passività della branch, ivi inclusi le funzioni e i rischi ad essa connessi, non esistenti al momento dell'esercizio dell'opzione sono invece assunti dall'avente causa ai valori fiscali determinati ai sensi dell'articolo 166-bis del TUIR;

Art 8.4 La cessione o la liquidazione della branch esente non determina in sé alcun realizzo di plusvalenze o minusvalenze rilevanti fiscalmente in capo alla casa madre italiana. La plusvalenza esente non comprende l'eventuale recapture residuo, che concorre a formare il reddito della casa madre quando l'avente causa è un soggetto estraneo al gruppo o un soggetto facente parte del gruppo, che però non ha esercitato l'opzione per l'esenzione.

Art 8.5 Se le operazioni straordinarie di cui al punto 8.1 comportano il realizzo delle plusvalenze latenti di una stabile organizzazione all'estero inclusa nel perimetro di esenzione, all'impresa residente nel territorio italiano non è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 179, comma 3, del TUIR.

La S.O. esente
applica le
ritenute
convenzionali

corrisponde

- Interessi (art.11)
- Canoni (art. 12)
- Prestiti
- Diritti

con beneficiari residenti in Stati diversi dall'Italia e da quello di localizzazione della S.O.


Requisiti:

- a) lo Stato di localizzazione della branch esente e quello di residenza del beneficiario consentono con l'Italia un adeguato scambio di informazioni;
- b) lo Stato di localizzazione della branch non prevede alcuna ritenuta in uscita sui pagamenti dalla stessa effettuati;
- c) il beneficiario effettivo non è noto oppure se noto, il suo Stato di residenza non assoggetta a tassazione i proventi dallo stesso percepiti.

Comma 4
D.Lgs. 147
(interessi
passivi)

La presentazione di un interpello permette di ricevere un parere in merito all'inclusione o meno della Stabile Organizzazione all'estero nel perimetro dell'esenzione.

Tale parere è reso sulla base d'informazioni e dei documenti prodotti dall'impresa senza attivare strumenti di collaborazione con Stati esteri.



11. Ipotesi di doppia deduzione/doppia esenzione “mismatching”

Doppia
esenzione

Quando lo Stato estero non ravvisa l'esistenza della S.O., mentre la casamadre ha incluso il reddito nel perimetro d'esenzione.
In questo caso l'opzione decade (ex tunc), ma solo per quella branch.

Doppia
deduzione

Quando lo Stato estero riconosce l'esistenza della S.O., mentre la casamadre non ha incluso le perdite nel perimetro d'esenzione.
In questo caso l'opzione si attiva automaticamente (ex tunc).



IC&Partners S.p.A.

Via Roma, 43 int.8
33100 Udine
Italy

T. 0039 0432 501591
F. 0039 0432 228252

Via Mauro Macchi, 58
20124 Milano
Italy

T. 0039 02 21118302

www.icpartners.it

info@icpartners.it



*With your
business in the
world*